Sent. n. 89/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Michele ORICCHIO	Presidente
Gabriele PEPE	Giudice - relatore
Michele MINICHINI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **74514** R.G. nei confronti di **ROTONDO Anna Giovanna** per il conto giudiziale n. **18633** reso quale consegnataria per la Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta dei libretti e dei documenti di viaggio dei mutilati e degli invalidi di guerra per Concessione speciale VIII, per l'esercizio finanziario 2019 (periodo di gestione dal 28.1.2019 al 31.12.2019);

Visti gli atti di giudizio;

Uditi nell'udienza del giorno 23.1.2025, con l'assistenza del segretario Rossella Latorre, il relatore Gabriele Pepe, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Michele Ferrante.

FATTO e DIRITTO

1. Con relazione n. 805/2024, depositata in data 24.10.2024, il Magistrato istruttore, nel rilevare questioni preliminari e profili di irregolarità ostativi al discarico, ha chiesto l'iscrizione a ruolo del conto n. 18633.

In via preliminare, ha rilevato profili di improcedibilità costituiti da:

- mancanza di una regolare parificazione amministrativa del conto ai sensi dell'art. 618 r.d. n. 827/1924; stante l'apposizione della mera sottoscrizione del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato, mancando qualsiasi riferimento, intrinseco od estrinseco, idoneo a far valere detta sottoscrizione anche ai fini della parificazione del conto in esame;
- omesso deposito della relazione degli organi di controllo interno in violazione dell'art. 139, comma 2, c.g.c. nella parte in cui esige, oltre alla previa parificazione del conto, anche il deposito, unitamente al medesimo, della relazione dell'organo di controllo interno, da identificarsi correttamente nell'organo di revisione a cui spettano poteri di verifica dei conti giudiziali da ricondurre "*alla normale attività di revisione assegnata al collegio dei revisori dei conti dal D.lgs. n. 123 del 2011 (art. 20)*";
- gestione dell'esercizio finanziario 2019 temporalmente limitata al periodo 28.1.2019 – 31.12.2019, in assenza di documentata evasione degli adempimenti richiesti per assicurare una regolare continuità di gestione nella successione di agenti contabili allorché per il periodo d'esercizio antecedente al 28.1.2019 la gestione

contabile è stata effettuata da diverso funzionario dell'Amministrazione interessata.

Nel merito, ha rilevato profili di irregolarità del conto segnatamente rappresentati dal mancato assolvimento, anche a seguito di impulso istruttorio giudiziale, dell'onere gravante sull'agente contabile di presentare i documenti essenziali per l'esame della gestione nelle forme giudiziali anche qualora non vi siano movimentazioni rendicontate.

2. Con memoria del 2.1.2025, la Procura Regionale, nell'aderire alle valutazioni espresse dal Magistrato istruttore, ha concluso per la declaratoria d'improcedibilità e, in subordine, per l'irregolarità del conto presentato.

3. Con memoria del 13.1.2025, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta, nel replicare ai rilievi contenuti nella relazione d'irregolarità, ha rappresentato quanto segue:

- che l'agente contabile ha predisposto il conto giudiziale utilizzando un "file excel" secondo le caratteristiche del Mod. 375 Tesoro – Modulario Tesoro – 516, escludendo solamente la parte relativa alle "*tessere personali di riconoscimento rilasciate agli impiegati dello stato in servizio e in quiescenza e loro familiari*", in quanto attività non di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato;
- che per quanto concerne l'ipotizzata assenza di regolare parificazione amministrativa, l'apposizione della firma da parte del Direttore p.t., Riccio Salvatore è da intendersi resa ai sensi dell'art. 618 r.d. n. 827/1994;

- che il deposito del conto è avvenuto nel rispetto delle indicazioni fornite con la nota della RGS IGF uff XII e XIII, prot. n. 2051151, del 16.10.2020, precisando, al riguardo, che i conti degli agenti contabili erariali (Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato) sono soggetti al visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato dai competenti uffici di controllo del Sistema ragionerie conformemente a quanto previsto dall'art 16, comma 3, d.lgs. n. 123/2011. Al contrario, la relazione degli organi di controllo interno è, di norma, riferita al collegio dei revisori o revisore unico laddove presenti o in presenza di una specifica individuazione da parte dell'Amministrazione;
- il passaggio di consegne fra Santoro Tranquillino e Rotondo Anna Giovanna risulta essere stato regolarmente effettuato in data 19.1.2021;
- che nella gestione contabile in esame non sono intervenute operazioni di carico /scarico del materiale, affidate all'obbligo di custodia della Rotondo, evidenziando in proposito che l'inversione dell'onere della prova a carico all'agente contabile si verifica soltanto in caso di mancanze o diminuzioni.

4. All'udienza del 23.1.2025, era presente soltanto il Pubblico Ministero che ribadiva quanto rappresentato nella memoria del 2.1.2025 e nelle conclusioni ivi rassegnate.

5. Tanto premesso, nella fattispecie in esame la Sezione è chiamata a decidere in via preliminare la questione concernente l'improcedibilità del giudizio per l'asserita irregolare parificazione del conto da parte del Direttore

della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta, atteso che lo stesso non avrebbe - secondo il Magistrato istruttore - posto in essere un analitico esame della correttezza della gestione da parte dell'agente contabile, limitandosi ad apporre un visto di mero stile.

Ebbene, al riguardo ricorda il Collegio che l'art. 618 r.d. n. 827/1924, tuttora vigente, dispone che i conti giudiziali prodotti dagli agenti contabili debbono essere "*riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili*" in possesso dell'Amministrazione; così l'art. 139, comma 2, c.g.c. prevede che l'Amministrazione depositi il conto "*previa parificazione*" dello stesso.

Secondo l'orientamento delle Sezioni Riunite in sede consultiva (delib. n. 4/2020/cons. dell'11.9.2020), a cui il Collegio ritiene di aderire, "*nel giudizio di conto rilievo imprescindibile assume la "previa parificazione*" del documento contabile, di cui si ha menzione negli artt. 139, comma 2, 140, comma 1, e 145, comma 3, c.g.c.; tuttavia, poiché l'opera di riassetto della materia, a causa dei limiti posti dalla legge di delega, è stata circoscritta al solo versante processuale, la parte sostanziale dei conti giudiziali continua a trovare disciplina e definizioni sia nel r.d. n. 1214/1934 [Testo unico delle leggi della Corte dei conti (tranne che per gli artt. da 67 a 97, abrogati)], sia nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato che restano riferimento essenziale per l'intera materia, non avendo formato oggetto di abrogazione alcuna. Sicché,

all'art. 618 r.d. n. 827/1924 (il "R.C.G.S.") è previsto che "*tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso*".

La parificazione è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo amministrativo.

Sicché, è parere del Collegio che la parifica di cui è menzione nel "*Codice*" debba intendersi come procedimento complesso, in esso comprendendo tanto la vera e propria concordanza, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza dell'agente contabile, quanto il "*visto*" di regolarità amministrativo contabile, da rilasciare, per i conti degli agenti erariali, dal Sistema delle ragionerie territoriali e dagli Uffici centrali di bilancio (organi esterni), e, per gli agenti degli enti locali, dai propri organi interni, parifica e visto, da tenere distinti dalla relazione degli organi di controllo interno, espressamente prevista dall'art. 139 comma 2, c.g.c. che va trasmessa alla Corte unitamente al conto. Perciò, detto adempimento, ad opera degli Uffici di controllo (interni ed esterni alle Amministrazioni di appartenenza degli agenti contabili) deve leggersi come

l'esito di un sub-procedimento interno, che va a completare, in quanto sostanzialmente rilevante (anche per la qualità professionale degli organi da cui promana), quello sempre sostanziale di parifica del conto giudiziale. Quindi, il "*visto di conformità*" sul conto ("parifica") non può essere basato sulle sole scritture o documenti formati dall'agente contabile e tenuti nell'esclusiva disponibilità dello stesso, così esaurendosi in un semplice controllo di coerenza interna del conto: la parifica è, invece, finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze documentali esterne in possesso dell'Amministrazione, presupponendo la possibilità di svolgere un controllo incrociato tra i dati contabili forniti dall'agente e quelli ricavabili dalle scritture dell'Amministrazione (Sez. Giur. Lazio, sent. n. 511/2021).

Tanto premesso, e ferma la necessità per la Ragioneria Territoriale di adottare adeguate misure organizzative volte ad assicurare il pieno rispetto, nelle prossime gestioni, di un controllo effettivo del conto da parte del soggetto preposto alla parifica, nei sensi come declinati nella suddetta giurisprudenza, a parere del Collegio non si ritiene sussistano specifiche ragioni per dichiarare l'improcedibilità del conto.

In riferimento all'asserito omesso deposito della relazione degli organi di controllo interno, si osserva che l'art. 139 c.g.c. prevede che l'Amministrazione, attraverso il responsabile del procedimento, provvede al deposito del conto presso la Sezione Giurisdizionale

della Corte dei conti, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno.

Ebbene il Collegio ritiene che la Ragioneria Territoriale di Caserta abbia agito secondo gli schemi prescritti dall'art. 16 d.lgs. n. 123/2011 e le indicazioni fornite dalle Sezioni Riunite di questa Corte in sede consultiva (delib. n. 4/2020/cons. dell'11.9.2020). In particolare il predetto art. 16 prevede che "*Gli uffici di controllo, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti il visto di regolarità amministrativo-contabile entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti con note di osservazione*"; le Sezioni Riunite hanno precisato che tale norma la quale "*demanda il controllo e il visto di regolarità amministrativo - contabile sui conti giudiziali erariali al Sistema delle ragionerie territoriali e agli Uffici centrali di bilancio, non ha subito espressa abrogazione o modifica, trattandosi, all'evidenza, di adempimenti propedeutici a quelli volti ad instaurare il giudizio di conto e ad esso strettamente correlati, anche perché solo il deposito del conto, parificato, "costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio" (art. 140, co. 3 c.g.c.)*".

Quanto sopra è stato anche ribadito nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato (n. 205151 del 16.10.2020) che ha fornito indicazioni agli Uffici centrali e territoriali in ordine alle modalità operative da seguire in seguito all'entrata in vigore del codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016).

Orbene, dalla documentazione in atti risulta il deposito

del visto di regolarità amministrativo-contabile a cui non sono seguite osservazioni, e ciò deve essere considerato sufficiente per ritenere corretto l'operato della Ragioneria territoriale.

Per quanto concerne la successione nella gestione in corso d'esercizio, rileva il Collegio l'intervenuto regolare passaggio di consegne fra gli agenti contabili Santoro Tranquillino e Rotondo Anna Giovanna avvenuto in data 19.1.2021, come da processo verbale assunto agli atti della Ragioneria Territoriale di Caserta in pari data con prot. 2427 del 19.1.2021 e prodotto in giudizio.

Passando all'esame del merito, dal rendiconto depositato in giudizio, limitatamente alle tessere ferroviarie, risulta il carico al 28.1.2019 di n. 281 scontrini mod. 36 I, di n. 146 scontrini mod. 38 ter, di n. 380 scontrini mod. 39 e di n. 254 scontrini mod. 40 e la rimanenza al 31.12.2019 sempre di n. 281 scontrini mod. 36 I, di n. 146 scontrini mod. 38 ter, di n. 380 scontrini mod. 39 e di n. 254 scontrini mod. 40; ciò significa che non sono intervenute operazioni di carico e scarico dei beni oggetto dell'obbligo di custodia.

6. Per le suddette ragioni il conto si appalesa regolare e l'agente contabile può essere ammesso a discarico.

7. In assenza di condanna non v'è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando, dichiara la regolarità del conto n. 18633 e, pertanto, discarica il contabile Rotondo Anna Giovanna.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2025.

ESTENSORE	**PRESIDENTE**
Gabriele Pepe	**Michele Oricchio**
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 06/03/2025

Per Il Direttore della Segreteria
Maurizio Lanzilli
(firma digitale)

Il Funzionario
Dott.ssa Valentina Tomarchi
(firma digitale)